

# L'amministratore perde i compensi non richiesti anche con revoca senza giusta causa

A precisarlo è il Tribunale di Roma ricapitolando le principali indicazioni fornite in materia dalla giurisprudenza di legittimità e di merito

/ Maurizio MEOLI

Con riferimento agli amministratori di **spa**, dall'[art. 2389 c.c.](#) si desume che l'ordinamento riconosce il diritto a un **compenso** per l'attività svolta per conto della società in adempimento del mandato ricevuto (naturalmente oneroso, *ex* [art. 1709 c.c.](#)).

A fronte di ciò, il Tribunale di Roma, nella sentenza del [29 marzo 2016](#), sottolinea come si tratti di **diritto soggettivo perfetto** che l'amministratore vanta nei confronti della società, la quale, di conseguenza, si pone come legittimata passiva rispetto alla eventuale domanda di determinazione giudiziale.

Se ciò rileva da un punto di vista generale, con riguardo al caso di specie, relativo a una srl, si osserva come il disposto normativo di cui all'[art. 2389 c.c.](#), dettato in materia di spa, nella parte in cui sancisce che i compensi spettanti ai membri del CdA e del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea, in mancanza di specifiche previsioni pattizie, possa trovare applicazione **anche** riguardo alle **srl**.

Ove dovessero mancare le ricordate manifestazioni formali, il compenso deve intendersi non definito e interviene la necessità di una **determinazione giudiziale**, su domanda dell'amministratore, in applicazione del richiamato [art. 1709 c.c.](#), anche mediante liquidazione equitativa (*cf.* Cass. nn. [1647/1997](#), [16764/2005](#) e Trib. Milano n. [2610/2013](#)). Non sono, inoltre, produttive di effetti giuridici altre eventuali forme di determinazione, come l'**accordo orale** eventualmente intervenuto fra amministratore e socio di maggioranza; e il compenso corrisposto in mancanza del fatto costitutivo previsto dalla legge costituisce pertanto indebito oggettivo (Trib. Bari n. [1394/2010](#)).

Occorre, peraltro, tener presente che **non** esiste un **compenso minimo**. Tanto è vero che gli amministratori possono accettare di essere retribuiti in modo oggettivamente inadeguato rispetto al lavoro svolto, anche se, in tali ipotesi, vi deve essere il loro consenso, ancorché tacito (Cass. n. [1554/1981](#) e Trib. Roma n. [17050/2012](#)). Del resto, il diritto al compenso degli amministratori è disponibile e, come tale, può anche costituire oggetto di **rinuncia**, pure tacita, purché inequivoca. Infatti, la pronuncia n. [12592/2010](#) ha affermato che la facoltà dell'amministratore di insorgere avverso una liquidazione effettuata dall'assemblea della società in misura inadeguata, per chiedere al giudice la quantificazione delle proprie spettanze, viene meno, vertendosi in materia di diritti disponibili, qualora detta delibera assembleare sia stata **accettata** e posta in esecuzione senza riserve.

Come già accennato, la previsione dell'[art. 2389 c.c.](#) interviene quando lo statuto nulla disponga in merito al compenso dell'amministratore. In tal caso, competente per la relativa determinazione è l'assemblea dei soci, che può provvedervi sia con la medesima delibera di **nomina** dei soggetti preposti alle funzioni gestorie, sia con autonoma e separata **deliberazione**. In mancanza di tali definizioni, oppure in caso di determinazione in misura assolutamente inadeguata, l'amministratore ben potrà ricorrere all'Autorità giudiziaria.

Sulla base di tutte queste indicazioni, la decisione in commento ritiene che nel caso di specie – nel quale all'amministratore unico di una srl per tutta la durata dell'incarico (16 anni) non era mai stato riconosciuto alcun compenso, né lo stesso, socio della società, aveva sollecitato l'intervento di una deliberazione assembleare in materia, o comunque richiesto l'assegnazione di un compenso – sia sussistente un comportamento concludente che realizza, di fatto, una **rinuncia tacita** all'assegnazione di compensi per l'attività svolta.

Ciò determina conseguenze anche con riguardo agli eventuali riflessi di una **revoca** in assenza di giusta causa. Questa può consistere non solo in fatti integranti un significativo inadempimento degli obblighi derivanti dall'incarico, ma anche in comportamenti che minino il c.d. "**pactum fiduciae**", elidendo l'affidamento riposto al momento della nomina sulle attitudini e capacità dell'amministratore, sempre che essi siano oggettivamente valutabili come capaci di mettere in forse la correttezza e le attitudini gestionali dell'amministratore revocato, e non costituiscano, invece, il mero inadempimento a un'inesistente soggezione dell'amministratore stesso alle direttive del socio di maggioranza, pur se pubblico (Cass. n. [23381/2013](#)).

Con riguardo all'importo da riconoscere in caso di revoca senza giusta causa è stato evidenziato come si debba procedere secondo i criteri generali di cui agli [artt. 1223 e 2697 c.c.](#), trattandosi di un rapporto di tipo societario la cui cessazione non è equiparabile alla risoluzione di un contratto di lavoro subordinato (Cass. n. [23557/2008](#) e, soprattutto, la recente Cass. SS.UU. n. [1545/2017](#)). Il **danno patito** dall'amministratore revocato senza giusta causa, quindi, coincide con i **compensi** che lo stesso avrebbe percepito qualora non fosse stato revocato. Ma se, come nella specie, non sono dovuti compensi, in ragione della rinuncia tacita ai medesimi, allora nessun danno risarcibile è configurabile a fronte della revoca, per quanto priva di giusta causa.